



COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA

Determina N. 76

del 29-11-2018

N. 725 del Reg. Gen.

del 29-11-2018

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RELATIVO ALLA RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2018.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Visti:

- il decreto del Sindaco n. 190 in data 05.07.2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore Economico-Finanziario Convenzionato del Comune di Serracapriola e Poggio Imperiale;
- La deliberazione n. 56 del 28.12.2017, immediatamente esecutiva, il consiglio comunale di Serracapriola ha approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Premesso che :

- ✓ la formale costituzione del fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività è fortemente condizionata da vincoli restrittivi di finanza pubblica che, in linea con un consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle pubbliche amministrazioni l'adozione di rigorosi comportamenti tesi alla riduzione progressiva della spesa del personale;
- ✓ tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte nel corso degli anni dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte per la spesa del personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno che possono essere così rammentate:
 - le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del decreto n. 78/2010 (convertito in legge 122/2010) che introducevano un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non potesse superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed era, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; la norma dunque definiva un nuovo ed ulteriore tetto di spesa, ossia quello riferito alle risorse decentrate, vincolate nella quantificazione determinata per il 2010, ed imponeva un taglio automatico delle risorse decentrate che operava a prescindere da eventuali tagli che le pubbliche amministrazioni autonomamente avessero deciso di operare per ragioni di equilibrio di bilancio;
 - le disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2014 che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, prevedevano che le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio venissero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del blocco già previsto per il quadriennio 2011-2014;
 - l'art. 1 comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevedeva quanto segue :*"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli art. 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n° 124....., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale,....., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*.
- ✓ l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25.05.2017 stabilisce un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che a partire dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse decentrate destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016;

Considerato che:

- in data 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro, per il triennio 2016/2018 del comparto Funzioni locali ;
- il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018 sopra richiamato, il quale dopo aver confermato le modalità di costituzione del fondo inserite all'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22.01.2004 che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come "risorse decentrate stabili" e la seconda qualificata come "risorse decentrate variabili", ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno;
- il comma 1 del succitato art. 67 dispone che a decorrere dall'anno 2018 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate al comma 2 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004 determinate nell'anno 2017, che, comprensivo degli importi indicati al comma 2 dello stesso articolo 67, resta confermato anche per gli anni successivi;
- l'art. 68 del CCNL 21.05.2018, recante le linee generali sull'utilizzo del fondo delle risorse decentrate, ha precisato che il fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale, come di seguito indicate:
 - progressione economica nella categoria al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e quelle programmate in sede di contrattazione decentrata integrativa per i successivi anni;
 - quota di incremento della indennità di comparto nella misura indicata nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D allegata all'art. 33, comma 4, lett. b) del CCNL 22.01.2004;

Tenuto conto che con la sottoscrizione del CDI anno 2016 è stato determinato il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 nel rispetto dell'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 7/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147 del 27.12.2013, e dell'art. 1, comma 236, della legge n. 20/2015, dal quale si rileva che il fondo delle risorse stabili e variabili è stato quantificato in € 56.154,00, oltre un importo di € 8.800,00- afferenti le somme da escludere dalla riduzione in base alle regole dettate nel tempo dalle circolari della Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamata, la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 19/2018 del 18/10/2018, che ha enunciato il seguente principio di diritto: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare

Dato che la presente quantificazione, la quale avviene in una prima fase di applicazione del nuovo C.C.N.L. 2016-2018, potrà essere soggetta ad una nuova determinazione nel caso in cui il consolidarsi degli orientamenti dottrinali che giurisprudenziali, ad oggi ancora incerti, conducano a differenti quantificazioni;

Accertata la disponibilità finanziaria della spesa sui competenti capitoli del bilancio di previsione 2018, approvato con delibera di Consiglio comunale n. con deliberazione n. 56 del 28.12.2017, immediatamente esecutiva;

Dato atto del rispetto dell'art. 9, comma 1-lett. A) punto 2, della legge n. 109/2009, attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Acquisito il parere sul presente atto dal Revisore dei Conti in data 29.11.2018-al prot.n.8577 come previsto dall'articolo 67 del C.C.N.L. 2016-2018;

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:

l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Ritenuto di provvedere all'impegno di spesa degli importi necessari al finanziamento degli istituti contrattuali collegati alle risorse stabili;

DETERMINA

1. di approvare la costituzione del fondo relativamente alle risorse decentrate per l'anno 2018 quantificate in € 56.154,00 in relazione alla disciplina introdotta dal comma 2 dell'art. 23 del D.lgs. n. 75/2017, che si allega alla presente sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale specificando che la spesa pari ad € 39.640,73 destinata al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali storicizzate risultano impegnate sui rispettivi capitoli di bilancio relativi alla retribuzione tabellare del personale e la somma per il finanziamento dell'indennità di comparto pari ad € 7.307,64 è prevista sui capitoli di bilancio correlati fondo accessorio per il personale;
2. di procedere all'impegno di spesa del restante importo del fondo delle risorse decentrate sui pertinenti capitoli del bilancio 2018,
3. di trasmettere il presente provvedimento alle 00.55. Territoriali e alla R5U Aziendale.
4. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione trasparenza – Personale – contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e ssm;

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Potente Antonio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei servizi presuppone la conformità dell'atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale , regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della effettiva disponibilità delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, li 29-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(Potente Antonio)

N. 1100 del registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 29-11-2018 al 14-12-2018.

Data 29-11-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

Serracapriola 29-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**ALLEGATO A – DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.725 R.G. DEL
29.11.2018**

CCNL 2016-2018 Articolo 67, comma 1			
Comma 1 - Risorse stabili	2018	2019	2020
a) Importo anno 2017 certificato dall'organo di revisione che comprende le risorse decentrate stabili di cui all'art. 31, c. 2	€ 50.154,00	€ 50.154,00	€ 50.154,00
CCNL 22.1.2004 dell'anno 2017, tra cui:			
- Fondo progressioni economiche;	€ 39.640,73	€ 39.640,73	€ 39.640,73
- indennità di comparto;	€ 7.307,64	€ 7.307,64	€ 7.307,64
- quota 0,20% monte salari 2001 (esclusa dirigenza)			
b) Dall'importo come sopra determinato vanno detratte le risorse che gli enti hanno destinato nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle p.o. istituite	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Differenza	€ 50.154,00	€ 50.154,00	€ 50.154,00
Comma 2 - Incrementi del fondo	2018	2019	2020
a) importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019		€ 1.331,20	€ 1.331,20
b) importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data.			
CCNL 2016-2018	€ 1.906,55	€ 1.906,55	€ 1.906,55
CCNL - Biennio 2008-2009 - 31.07.2009	€ 698,10	€ 698,10	€ 698,10
CCNL - Biennio 2004-2006 - 09.05.2006	€ 2.279,03	€ 2.279,03	€ 2.279,03
CCNL - Biennio 2002-2003 - 22.01.2004	€ 975,26	€ 975,26	€ 975,26
c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (DI GIROLAMO E NIGRO)	€ 1.076,52	€ 1.076,52	€ 1.076,52
d) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	\	\	\
e) importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o	\	\	\
g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
h) risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a)	\	\	\

Comma 3 - Risorse variabili da definire di anno in anno	2018	2019	2020
a) risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n.449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art.15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001			
b) quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98			
c) risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge - UMA	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
d) importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni			
e) eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14 del CCNL 1/4/1999			
f) risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (messi notificatori)			
g) risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco			
h) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziati dagli enti ai sensi del comma 4 (1,2% monte salari 1997 esclusa quota dirigenza - già art. 15, c. 2 CCNL 1999)			
i) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziati dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) (Obiettivi anche di mantenimento definiti dal piano della performance e potenziamento sicurezza stradale - ex art. 15, c. 5 CCNL 1999)			
j) importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziati in applicazione della normativa richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi (regioni e città metropolitane con possibile estensione ad altre			
k) integrazioni alla componente variabile del Fondo - a seguito			

2.2 Riepilogo costituzione Fondo

	2018	2019	2020
Totale risorse stabili	€ 63.089,46	€ 64.420,66	€ 64.420,66
di cui extra tetto*	€ 5.858,94	€ 7.190,14	€ 7.190,14
Totale risorse variabili	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
di cui extra tetto**	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
a) Totale	€ 57.230,52	€ 57.230,52	€ 57.230,52
b) Totale fondo 2017 (al netto delle p.o. istituite)	€ 56.154,00	€ 56.154,00	€ 56.154,00
DIFFERENZA a - b	€ 1.076,52	€ 1.076,52	€ 1.076,52